Croce Rossa Italiana

Comitato Regionale CAMPANIA

COMPENDIU

A cura del

Coordinamento Regionale degli Istruttori D.I.U. della CAMPANIA

Edizione 2014

INDICE

COMPENDIU

1 - STORIA DELLA CROCE ROSSA

2 - I SETTE PRINCIPI FONDAMENTALI

3 - COS'E' IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO?

4 - LE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949 E
I DUE PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DEL 1977

5 - I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL D.I.U.

6 - LE TIPOLOGIE DI CONFLITTO ARMATO

7 - LE CATEGORIE PROTETTE

8 - LE REGOLE FONDAMENTALI DEL D.I.U.

9 - LE GARANZIE DI APPLICAZIONE

10 - I DIRITTI UMANI E I DIRITTI UMANITARI

11 - IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI C.R. & M.R.:

– C.I.C.R. e Agenzia Centrale delle Ricerche

– F.I.C.R.

– Le Società Nazionali

12 - L'EMBLEMA

BIBLIOGRAFIA

Premessa

I conflitti armati, internazionali e non, rappresentano una parte integrante della storia di ogni popolo, costituendo essi il più delle volte la base storica e sofferta della nascita e/o dell'evoluzione di ogni Stato.

I risvolti politici, economici e sociali che scaturiscono da tali conflitti non sempre impattano in termini negativi sulla collettività che caratterizza il popolo di un dato Stato, atteso che non tutte le guerre sono motivate dal desiderio di espansione territoriale in chiave coloniale, potendosi rintracciare nella storia dell'umanità molteplici tipologie di conflitti armati aventi matrice diversa. Si pensi ad esempio alle guerre di liberazione nazionale tese a reagire contro la dominazione coloniale (occupazione straniera o regimi razzisti) ovvero alle cosiddette "secessioni" o ai "golpe" esplosi all'interno di uno stesso Stato.

Caratteristica comune dei conflitti armati, purtroppo, è invece la sofferenza procurata alla popolazione civile coinvolta, suo malgrado e, talvolta, inevitabilmente, nell' azione militare, nonché i danni al patrimonio ambientale, culturale, artistico e architettonico della collettività.

Il tema dello scontro armato tra Stati è, inoltre, di estrema attualità, soprattutto in alcune aree strategiche del pianeta, e le ricadute devastanti che ne conseguono a cascata anche su popoli non direttamente coinvolti nei conflitti insegnano che tale tema merita la massima attenzione da parte degli Organismi deputati alla tutela dei diritti umani e dei beni culturali e ambientali a rischio.

Ciò premesso, il presente Compendio, frutto di preziosi contributi provenienti da esperienze diverse, offre una chiara sintesi delle principali nozioni in materia di diritto internazionale umanitario (D.I.U.), delineandone i confini e le peculiarità, nonché la portata normativa delle regole e dei principi confluiti sin dal 1864 in Convenzioni internazionali, in particolare nelle Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli Aggiuntivi, poste a presidio dell' integrità psicofisica dei feriti e dei malati, dei naufraghi, dei prigionieri di guerra e dei civili in genere coinvolti negli scontri.

Il diritto internazionale umanitario costituisce un sistema complesso di norme contenute oggi in numerosi trattati internazionali fondate su principi generali, ma di essenziale rilevanza: quali il *principio di umanità*, il *principio di distinzione* e i suoi corollari: *il principio di proporzionalità e di precauzione* e il *principio di limitazione dei mezzi e metodi di combattimento*, che devono governare le decisioni nell' ambito delle operazioni militari in relazione ad un criterio basato sulle necessità di distinzione, appunto, tra la persone e la popolazione civile, da una parte e il militare, dall' altra e tra l' obiettivo militare e il bene civile; ad un ulteriore criterio di valutazione

costi/benefici: e, ancora, il criterio che impone di limitare le sofferenze inutili e superflue.

Il Compendio, inoltre, nell'approfondire il concetto di diritto internazionale umanitario, ripercorre con altrettanta chiarezza la storia della Croce Rossa, partendo dalla Battaglia di Solferino tra l'esercito franco-piemontese e quello austriaco e riportando la tragica testimonianza di un uomo d'affari ginevrino (Henry Dunant), involontario spettatore di una vera carneficina di innocenti. Di rilievo in tale contesto sono i sette principi della Croce Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.

Il testo, nel suo articolato ricco di citazioni e dettagli utili all'operatore destinato alle attività di Croce Rossa, rappresenta quindi un valido strumento di riflessione sull'importanza sociale sotto il profilo umanitario dell'attività svolta da tale "Movimento Internazionale Mondiale" affiancato oggi da Mezzaluna Rossa, che attualmente può contare su oltre cento milioni di volontari di ogni sesso, razza e condizione sociale, unito da un unico obiettivo: la salvaguardia dell'Umanità.

Esso non costituisce semplicemente un "opuscolo" indirizzato alle reclute della Croce Rossa, bensì una "guida" esplicativa non solo dei compiti svolti da quest'ultima, ma anche del valore sociale, rectius umanitario che caratterizza tale attività.

In conclusione, non può non scaturire dalla sua lettura una spinta, anche emotiva, all'approfondimento e cura della funzione assistenziale e umanitaria di un Organismo che ancora oggi, forse, non è adeguatamente valorizzato con sufficienti risorse da parte delle competenti Istituzioni.

Buona Lettura !!!

Il Coordinamento Regionale degli Istruttori D.I.U. della CAMPANIA

Capitolo I

Storia della Croce Rossa

Perché nasce la Croce Rossa?

E' il giugno del 1859 quando un uomo d' affari ginevrino Henry Dunant, in Lombardia per questioni d'affari, diventa l'involontario spettatore di uno degli episodi più tragici nella storia dell'indipendenza italiana: la Battaglia di Solferino che vedeva contrapposto l'esercito franco-piemontese a quello austriaco.
Fu una vera carneficina.

Dunant di fronte alla visione di così tanti morti e feriti che venivano lasciati sul campo, abbandonati a loro stessi, cerca di trovare medici, chirurghi e infermieri che possano aiutare questi uomini, ma purtroppo il numero dei feriti è troppo elevato per così poche persone e allora:

"…bisognava pensare alle loro piaghe, alle loro ferite, e lavare dei corpi sanguinanti, coperti di fango, vermi, e bisognava fare tutto ciò in mezzo a esalazioni fetide e nauseabonde, attraverso lamenti e urla di dolore…si rendono necessari infermieri volontari, diligenti, preparati, iniziati a questo compito, che, ufficialmente riconosciuti dai comandanti delle forze armate, siano agevolati ed appoggiati".

Consapevole, quindi, che l'unica cosa da fare è quello di ricorrere all' unico contributo fattivo possibile, ossia far ricorso alla buona volontà degli abitanti del paese, migliaia di feriti vengono trasportati a Castiglione delle Stiviere dove ricevono le cure delle donne del posto e dove chiese, scuole e case private vengono messe a loro disposizione come ospedali temporanei. Procura acqua, brodo, biancheria e bende, ritorna sui campi di battaglia per raccogliere altri feriti. Nonostante tutto è ben consapevole dell'insufficienza dei soccorsi in rapporto alle necessità.

Le impressioni di Dunant, le sue esperienze e le sue proposte vengono raccolte nel libro "Souvenir de Solfèrino" (Un ricordo di Solferino). Da quel momento egli persegue l'dea di costruire associazioni di volontari e comitati organizzati in tempo di pace per offrire soccorso ai feriti in caso di conflitti.

Propone che i feriti ed il personale sanitario vengano ritenuti neutrali dalle Parti belligeranti, protetti da un segno distintivo comune. Dall'iniziativa di Dunant e di altri quattro cittadini svizzeri – il giurista Gustave Moynier, il generale Henry Dufour, e i due medici Louis Appia e Theodore Maunoir fonda "Il Comitato dei Cinque".

Nel 1863 nasce il "Comitato Internazionale per il Soccorso ai Feriti di Guerra" che nello stesso anno diventerà il Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Dunant, in questa sua battaglia, aveva raccolto anche i suggerimenti di Florence Nightingale (antesignana britannica della Croce Rossa) che si era distinta nel soccorrere i feriti della guerra di Crimea, del 1854, senza prestare alcuna attenzione alla nazionalità di appartenenza. Utili furono anche le intuizioni e le dichiarazioni del chirurgo di Capua Ferdinando Palasciano, giovane ufficiale dell'esercito borbonico, che avvertì il dovere morale di prestare le sue cure a tutti i feriti, *"perché a qualsiasi esercito appartengono, sono per me sacri e non possono essere considerati nemici"*.

Capitolo II

I Sette Principi Fondamentali di C.R. & M.R.

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa opera nel campo dell'aiuto sulla base di sette principi fondamentali che furono adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa svoltasi a Vienna del 1965.

Questi principi, danno forma alla nostra identità e alla nostra storia, guidano la nostra azione e ci forniscono una dimensione etica che già H. Dunant, evidenziò in alcuni passaggi delle "Memorie" e "Un Ricordo da Solferino".

UMANITA'

"Le vittime della fame, del fuoco, delle inondazioni, dei naufragi, dei terremoti, dei freddi eccessivi, degli incidenti ferroviari, del colera e di altre epidemie, sono certamente degne d'interessamento non meno dei feriti di guerra. L'importante è, come per i martiri del campo di battaglia, di arrivare prontamente in soccorso di coloro che soffrono, chiunque essi siano."

(dalle "Memorie" di H. Dunant)

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nato dall'intento di assistere, senza discriminazione, i feriti sul campo di battaglia, si adopera, sia a livello internazionale che nazionale, per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell'essere umano. Esso promuove la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli.

IMPARZIALITA'

"Ma le donne di Castiglione, vedendo che io non faccio alcune distinzione di nazionalità, seguono il mio esempio, dimostrando a tutti la stessa benevolenza verso tutti questi uomini di origini così diverse e per loro tutti ugualmente stranieri. "Tutti Fratelli", ripetevano con commozione."

(da "Un ricordo di Solferino" di H. Dunant)

Il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe o opinione politica. Si dedica esclusivamente ad alleviare le sofferenze degli individui, guidato soltanto dai loro bisogni e dando la precedenza ai casi più urgenti.

NEUTRALITA'

"Che la neutralizzazione sia proclamata, in tempo di guerra, dalle Nazioni belligeranti per le ambulanze e gli ospedali, e che siano ugualmente ammesse, in maniera completa, per il personale sanitario ufficiale, per gli infermieri volontari, per gli abitanti del paese che soccorrano i feriti, e per i soldati essi stessi."

(dalle risoluzioni della I Conferenza Internazionale, Ginevra Ottobre 1863)

Per poter continuare a godere della fiducia di tutti, il movimento non si schiera con nessuna delle parti in conflitto, né prende parte alle controversie di carattere politico, razziale, religioso o ideologico.

INDIPENDENZA

"Quale principe, quale sovrano rifiuterebbe il suo appoggio a queste Società e non sarebbe felice di dare ai soldati del suo esercito la sua piena assicurazione che saranno immediatamente e convenientemente curati se dovessero essere feriti? Quale Stato non vorrebbe accordare la sua protezione a coloro che cercassero in questo modo di conversare la vita di cittadini utili al loro paese, perché il militare che è colpito da una pallottola, o servendo la sua Patria non merita tutta la sollecitudine della stessa Patria?."

(da "Un ricordo di Solferino" di H. Dunant)

Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, in quanto ausiliare nelle attività umanitarie del loro governo e sottoposte alle leggi dei loro rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere un' autonomia che permetta loro di operare in ogni momento in conformità ai principi del Movimento.

VOLONTARIATO

"Per un impegno di tale natura, non ci vogliono dei mercenari···c'è bisogno dunque di infermieri e infermiere volontari diligenti, preparati e iniziati a questo lavoro e che, riconosciuti dai capi degli eserciti in campagna , siano facilitati e sostenuti nella loro missione (···) In questo secolo, accusato di egoismo e freddezza, quale fascino avrebbe per i cuori nobili e compassionevoli per i caratteri cavallereschi, correre gli stessi rischi dell'uomo d'armi, ma con una missione del tutto volontaria, di pace, di consolazione e di abnegazione."

(da "Un ricordo di Solferino" di H. Dunant)

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un movimento volontario di soccorso che non è mosso dal desiderio di profitto.

UNITA'

"···bisogna fare un appello e una supplica da indirizzare agli uomini di tutti i Paesi e di ogni rango, ai potenti di questo mondo come ai più modesti artigiani, poiché tutti possono in un modo o in un altro, ciascuno nel proprio ambito e secondo le proprie forze, concorrere in qualche misura a questa opera di bene".

(da "Un ricordo di Solferino" di H. Dunant)

In ogni Paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue attività umanitarie all'intero territorio nazionale.

UNIVERSALITA'

"Non siamo più al tempo delle antiche civiltà, in cui essere straniero significava essere nemico. Oggi le Nazioni europee sono unite con vincoli così forti, che se si allentassero improvvisamente, tutti ne soffrirebbero: ugualmente vi è anche una solidarietà tra le diverse razze della Terra, nella carità, nella benevolenza e nella fraternità."

(dalle "Memorie" di H. Dunant)

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nel quale tutte le Società Nazionali godono di uguale status e condividono uguali responsabilità e obblighi di aiuto reciproco, è universale.

UMANITA'

IMPARZIALITA'

NEUTRALITA'

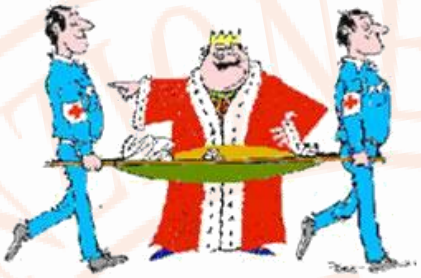

INDIPENDENZA

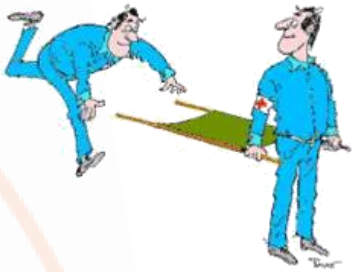

VOLONTARIATO

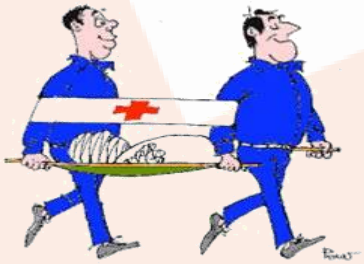

UNITA'

UNIVERSALITA'

Capitolo III

Cos’è il Diritto Internazionale Umanitario ?

Il Diritto Internazionale Umanitario è un insieme di convenzioni, leggi e regole di guerra che proteggono le persone che non prendono (o non prendono più) parte alle ostilità, inoltre pongono limiti all'impiego di mezzi e metodi di guerra, al fine di limitare le sofferenze inutili ed eliminare i mali superflui. Si applica in ogni conflitto armato, internazionale o non internazionale; le regole sono effettive dallo scoppio delle ostilità con o senza discriminazione di guerra.

Più precisamente, il Comitato Internazionale della Croce Rossa intende per diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati l'insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che sono specificamente tesi a risolvere le questioni di carattere umanitario direttamente causate da conflitti armati, di natura sia internazionale che interna; per motivi umanitari queste regole limitano il diritto delle Parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggono le persone e i beni coinvolti, o che rischiano di rimanere coinvolti, nel conflitto.

"Diritto delle Genti" è l'espressione utilizzata dalla dottrina classica ed è sinonimo, nel linguaggio comune, di "Diritto Internazionale".

Il Giurista e Diplomatico GROZIO è il padre del diritto delle genti. In conseguenza della Riforma, che aveva diviso il mondo cristiano europeo, egli affermò che il diritto non doveva essere più inteso come espressione di una giustizia divina, bensì come il frutto della ragione; da qui il bisogno di trovare un principio unitario che governasse le relazioni internazionali. Il diritto delle genti fornì questo principio.

Quale diritto disciplinava i conflitti armati prima dell'avvento del diritto umanitario contemporaneo?

In un primo momento esistevano regole non scritte basate sulle consuetudini seguite nei conflitti armati. Successivamente cominciarono a essere gradualmente elaborati, in modo più o meno dettagliato, trattati bilaterali (i cartelli), che venivano talvolta ratificati dai belligeranti al termine di una battaglia.

Inoltre, esistevano dei regolamenti che gli Stati promulgavano per le proprie truppe. Il Codice Lieber che fu emanato nell'Aprile del 1863 è importante perché segnò il primo tentativo di codificare le leggi e le consuetudini di guerra esistenti. Tuttavia, diversamente dalla Prima Convenzione di Ginevra (che fu adottata nell'anno successivo), questo Codice non aveva valore di trattato dal momento che era destinato solo ai soldati dell' Unione che combattevano la Guerra di Secessione Americana.

La base fondamentale del diritto umanitario è attualmente costituita dalla I Convenzione di Ginevra del 22 Agosto 1864 e dalle sue evoluzioni nelle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai due Protocolli Aggiuntivi del 1977 e dal protocollo aggiuntivo del 2005 (Cristallo Rosso). A questi documenti vanno aggiunti molti altri, quali la Convenzione dell'Aja per la protezione dei Beni Culturali del 1954, la Convenzione di Ottawa del 1997 sull'eliminazione delle mine antipersona, le Convenzioni in materia di divieto di uso di armi indiscriminati e di modifica

antipersona, le Convenzioni in materia di divieto di uso di armi indiscriminati e di modifica ambientale.

La guerra è vietata. La Carta delle Nazioni Unite lo afferma in maniera inequivocabile: sono vietati la minaccia e il corso all'uso della forza armata contro un altro Stato. A partire dal 1945, la guerra non costituisce più un mezzo legittimo di soluzione delle controversie che sorgono tra gli Stati.

Perché, allora, parlare di norme internazionali che si applicano ai conflitti armati (quindi alla guerra) e ai loro effetti, dal momento che la Carta vieta il ricorso all'uso della forza nelle relazioni internazionali?

A questa domanda possono essere date tre risposte di natura giuridica:

- La Carta delle Nazioni Unite non ha completamente vietato il ricorso alla forza. Infatti, in caso di uso (lecito o illecito) della forza, gli Stati conservano il diritto di difendersi, individualmente o collettivamente, contro quegli attacchi che minaccino la loro indipendenza o il loro territorio;
- Il divieto di ricorrere alla forza, enunciato nella Carta, non si applica ai conflitti armati interni (o guerre civili);
- Il capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite autorizza gli Stati membri all' uso della forza, nel contesto di azioni collettive, volte al mantenimento o al ripristino della pace e della sicurezza internazionale.

La conclusione si impone da se: è necessario disporre di norme internazionali che limitano gli effetti della guerra sulle persone e sui beni e che proteggano certi gruppi di persone particolarmente vulnerabili. E' questo l'obiettivo del diritto internazionale umanitario, di cui le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i suoi Protocolli Aggiuntivi del 1977 sono la principale espressione, mentre un importante insieme di norme di diritto consuetudinario costituiscono una importante fonte supplementare di diritto.

Da sottolineare che il Diritto Internazionale dei Conflitti Armati non si occupa né delle ragioni, o torti, che hanno condotto al conflitto armato, né della legittimità, o meno, dell'uso della forza.

Capitolo IV

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977

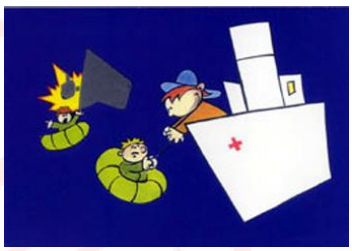

Capitolo IV - Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977

Il D.I.U., come già detto è un insieme di norme che cercano di limitare gli effetti dei conflitti armati e garantire protezione secondo i principi umanitari. Ma i fondamenti su cui si basa questo sistema di norme sono le quattro Convenzioni di Ginevra 1949 e i due Protocolli Aggiuntivi 1977, nati per difendere chi non partecipa o non partecipa più alle ostilità. Negli anni queste norme sono mutate per adeguarsi ai diversi scenari e modalità di conflitto che dal XIX Secolo in avanti hanno fatto la storia fino ad oggi.

In occasione del conflitto tra Prussia e Danimarca del 1864 agirono le nascenti società nazionali di soccorso che si videro però ostacolare dai reciproci stati avversari. Fu necessaria quindi la conclusione di un trattato internazionale da parte degli stati circa la protezione da assicurare al personale e alle strutture destinate alla cura dei feriti.

Così il 22 Agosto 1864, dodici governi firmarono la Prima versione della Convenzione di Ginevra "per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate (FF.AA.) in campagna" che garantiva la neutralità e la protezione al personale, ai materiali e alle strutture sanitarie e adottava come simbolo la croce rossa su sfondo bianco come simbolo di protezione e neutralità a livello internazionale. Obbligava a soccorrere i militari feriti senza distinzione di appartenenza.

In seguito i governi firmatari, riuniti all'Aja nel 1899 e in seguito nel 1907, adeguarono alla guerra sul mare la Convenzione del 1864 estendendone la protezione ai "feriti, malati e naufraghi delle FF.AA. in mare".

Purtroppo al termine della I Guerra Mondiale (1914-1918) si evidenziò il problema del trattamento inumano dei prigionieri di guerra, così nel 1929 si pensò, con la terza Convenzione alla "protezione dei prigionieri di guerra".

Durante la II Guerra Mondiale, la sorte delle persone coinvolte nel conflitto e in particolare della popolazione civile fu tragica. Per questo, nel 1949, contemporaneamente alla revisione delle prime tre, venne emanata la quarta Convenzione "per la protezione dei civili in tempo di guerra".

Nella Conferenza Diplomatica di Ginevra svoltasi il 12 Agosto del 1949, vennero ratificate le quattro Convenzioni di Ginevra che conosciamo come:

I. "Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle FF.AA. in campagna";

II. "Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle FF.AA. in mare";

III. "Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra";

IV. "Convenzione alla protezione delle persone civili in tempo di guerra";

Capitolo IV - Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977

La caratteristica importante della revisione fu l'unificazione delle Convenzioni, rendendole un corpo unico, grazie a regole generali comuni in tutte le C.G. in varie sezioni, proprio a sottolineare quel filo unico che le lega, e il principio unico di umanità che le unisce.

I primi articoli di tutte le convenzioni sottolineano l'importanza dell'impiego preso dai Paesi firmatari ad applicare le convenzioni ed attenersi ad esse anche se l'altra parte in conflitto non fosse firmataria.

L'articolo più importante delle C.G. è l'art. 3 c.d. comune (identico testo in tutte le quattro convenzioni), perché interessa tutti quei conflitti che non presentino carattere internazionale in cui le quattro convenzioni non possono agire e rappresenta una mini convenzione del Diritto Internazionale Umanitario. Sancisce che: "*Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità (...) saranno trattate, in tutte le circostanze con umanità senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione, il sesso, la nascita o altro criterio analogo*". E che "*i feriti e i malati saranno raccolti e curati*" a ricordare che sempre in ogni circostanza queste persone sono protette.

Le C.G. sono applicate sotto il controllo delle Potenze Protettrici, ossia uno Stato Neutrale, o che non prenda parte al conflitto, riconosciuto da entrambe le parti (art.9).

A tal proposito l'art. 10 afferma che "*gli Stati firmatari potranno accordarsi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti assegnati alle Potenze Protettrici*", questa figura è ricoperta dal C.I.C.R. che assume le funzioni umanitarie previste dalla convenzioni.

Come tutti sappiamo le leggi inseguono la realtà, e in questo il diritto internazionale non è diverso. Nonostante gli innumerevoli risultati ottenuti grazie alle C.G., l'evoluzione dei conflitti armati e la comparsa di nuovi metodi di combattimento hanno reso necessario ulteriori strumenti normativi. Liberazioni nazionali (decolonizzazione) avvenute nei vari paesi dell'India nel 1947 al Mozambico nel 1975 hanno portato alla necessità di una nuova espansione del D.I.U.

Per questo nel 1977 sono stati creati due Protocolli Aggiuntivi:

I P.A. "sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali";

II P.A. "sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali".

Il I P.A. 1977 si interessa di colmare le lacune delle C.G. nell'ambito dei conflitti internazionali, approfondendo e aggiornando i vari ambiti già toccati dalle quattro C.G., senza però dimenticare che in ogni caso "*le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi dell'umanità e dai precetti della pubblica coscienza*" Art.1.

Il II P.A. 1977 si interessa della delicata parte riguardante i conflitti armati non internazionali. Questo Protocollo è meno esteso degli altri strumenti normativi e più generico in alcuni punti perché potrebbe configgere con la sovranità di ogni singolo nelle politiche interne dello Stati ed ingerire con le sue politiche interne, ma ribadisce in ogni punto come nel precedente protocollo l'importanza primaria della protezione umanitaria.

Nello specifico all'art. 1 definisce che questo protocollo si applicherà a tutti quei conflitti che si svolgono sul territorio di un Paese firmatario, fra le sue forze armate regolari e forza armate dissidenti o gruppi armati organizzati che rispettino le seguenti condizioni:

- Sottostare a un comando responsabile delle proprie azioni;
- Avere un controllo su una parte del territorio;
- Poter condurre operazioni militari prolungate e concertate;
- Applicare il presente protocollo.

Dato il delicato ambito in cui opera questo protocollo l'art. 3 che dispone il rispetto del principio del "non intervento" afferma che *"nessuna disposizione del presente protocollo potrà essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul cui territorio avviene detto conflitto"*. Ciò significa che il protocollo non dovrà mai esser utilizzato per giustificare un'azione armata ne da parte dello Stato né da parte dei dissidenti, e che il D.I.U. non si interessa di stabilire chi abbia o meno ragione all'attacco, ma soltanto di tutelare il rispetto delle norme umanitarie.

E' fondamentale ricordare che queste convenzioni e protocolli sono il fulcro del diritto internazionale umanitario e che il D.I.U. è una disciplina sempre in evoluzione, che si aggiorna con l'aggiornarsi di mezzi e metodi di guerra, purtroppo sempre più potenti e cruenti, ma con un unico obiettivo: quello di proteggere il più possibile da inutili sofferenze. Per questa ragione le quattro Convenzioni di Ginevra 1949 e i due Protocolli Aggiuntivi 1977 sono divenuti Diritto Consuetudinario con carattere universale riconosciuti da tutti gli Stati.

Capitolo V

I Principi Fondamentali del D.I.U.

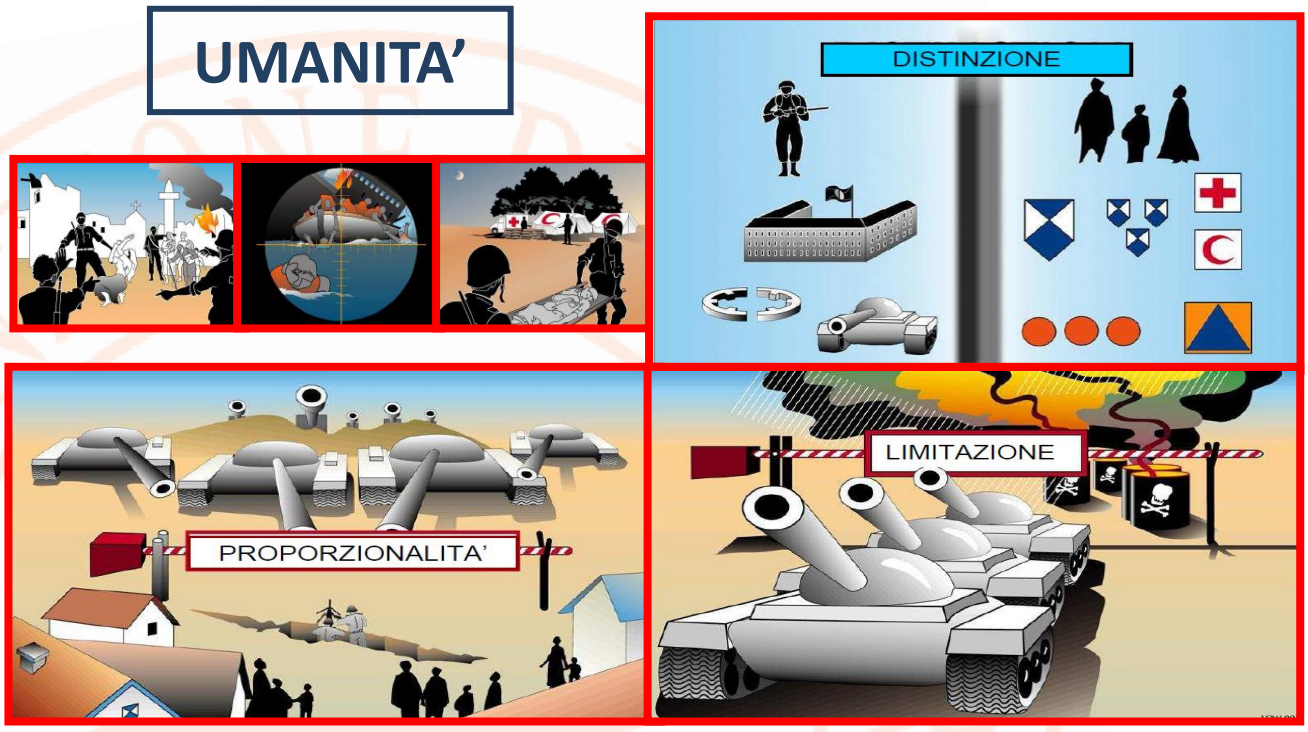

Come Grozio, diversi giuristi e filosofi si interessarono alla regolamentazione dei conflitti ben prima dell'adozione e dello sviluppo della prima Convenzione di Ginevra del 1864.

Nel XVIII sec. Jean-Jacques Rousseau diede un importante contributo formulando il seguente principio relativo alla guerra tra Stati:

"La guerra non è una relazione tra un uomo e un altro uomo, bensì una relazione tra Stati, in cui gli individui sono nemici solo per caso; non come uomini, nemmeno come cittadini, ma solo in quanto soldati (⋯).Poiché l'oggetto della guerra è quello di struggere lo Stato nemico, sarà legittimo ucciderne i difensori finché questi imbracciano le armi; ma non appena essi le gettano e si arrendono, cessano in quel momento di essere nemici o agenti del nemico e tornano a essere semplicemente uomini, per cui non si ha più diritto sulla loro vita"

Nel 1899 Fyodor Martens enunciò il seguente principio per i casi non considerati dalle convenzioni di diritto umanitario: *"(...) i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza"*.

Questo principio, noto anche come "Clausola Martens", era già considerato come norma di diritto consuetudinario quando fu incorporato nell'art. 1, par. 2, del I P.A. 1977.

Il Diritto Internazionale Umanitario costituisce un sistema complesso di norme contenute in un numero considerevole di trattati internazionali. Ai fini di estendere la giusta protezione agli individui coinvolti in un conflitto armato, senza tuttavia, eliminare la possibilità di svolgimento del conflitto stesso, il D.I.U. si basa su alcuni principi strettamente correlati fra loro:

- Principio di Umanità o "Clausola Martens"
- Principio di Distinzione;
- Principio di Proporzionalità e Necessità Militare;
- Principio di Precauzione (Art. 57 e 58 I P.A. C.G.)
- Principio di Limitazione delle perdite inutili e delle sofferenze superflue;

Procedendo con ordine:

- Il Principio di Umanità è noto come "Clausola Martens", considerato norma del diritto consuetudinario, enuncia *"(...) i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza"*.
- Il Principio di Distinzione, chi conduce operazioni militare deve operare costantemente la distinzione tra personale combattente e popolazione civile, fra obiettivo militare e bene civile, fra prigionieri di guerra, internato civile e prigionieri comuni, sono regole definite dal Principio di Distinzione.

- Il Principio di Proporzionalità, ogni comandante militare, prima di lanciare un attacco deve valutare che vi sia un vantaggio militare concreto e diretto nell'azione militare, in relazione alle perdite umane e ai danni alla popolazione civile, ai beni culturali e ai beni civili, incidentalmente causati.
- Il Principio di Precauzione, sebbene le operazioni militare possano essere intraprese solamente contro gli obiettivi militare, questo non impedisce che dei civili o dei beni siano toccati. Per questo motivo il Diritto Internazionale Umanitario esige che le operazioni militare siano condotte vigilando costantemente a risparmiare la popolazione civile e i beni di carattere civile. Questo è quello che è chiamato il Principio di Precauzione.
- Il Principio di Limitazione delle perdite inutile e delle sofferenze superflue , si traduce nella proibizione di armi e sistemi d'arma, con munizionamento o modalità d'impiego, tali da colpire con effetti traumatici eccessivi, così da recare sofferenze alleviabili al bersaglio (laser accecanti, munizionamento a frammentazione con schegge non rilevabili ai raggi x)

Questi principi esprimono quelli che la Corte Penale Internazionale di Giustizia ha definito "le considerazioni elementari di umanità, e successivamente "Principi Fondamentali del D.I.U." Essi costituiscono il fondamento della protezione che il diritto conferisce alle vittime della guerra. Essi hanno carattere vincolante in tutte le circostanze e nessuna deroga ad essi può essere autorizzata.

Capitolo VI

Le Tipologie di Conflitto Armato

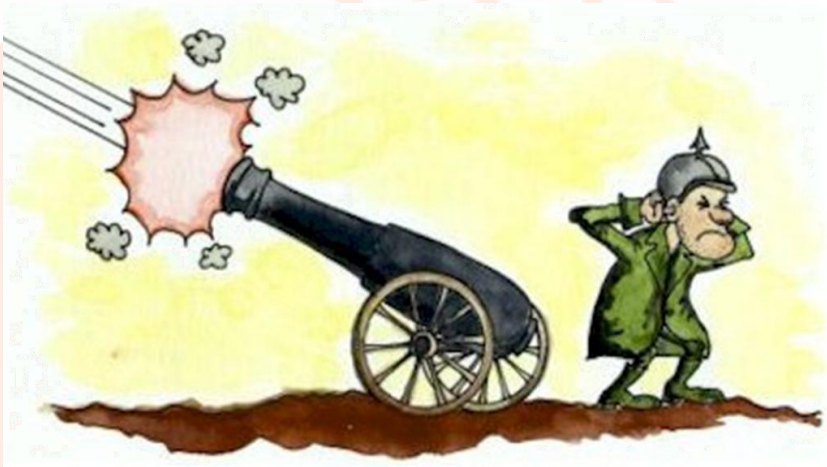

Che cos'è il conflitto armato?

E' un qualsiasi confronto o combattimento nel quale intervengono membri delle forze armate e/o gruppi armati.

Il diritto internazionale umanitario affonda le sue radici in un conflitto armato internazionale: sui campi di Solferino si contrapponevano uomini di due nazioni diverse, quella franco-piemontese e quella austriaca.

Per classificare le tipologie di un conflitto armato, nel D.I.U. è importante sapere: "Chi combatte chi!?"

Esistono, infatti, due tipologie: Internazionali e Non Internazionali

Con il termine Conflitto Armato Internazionale si intende un combattimento tra forze armate di almeno due stati.

Sono considerati Conflitti Armati Internazionali:

- Le "invasioni" ossia, un ingresso violento di forze militare di uno Stato nel territorio di un altro Stato per scopi politico-militari, strategici o tattici;

- Le "guerre di liberazione nazionale", ossia conflitti armati nei quali i popoli lottano contro una dominazione coloniale, l'occupazione straniera o i regimi razzisti nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione dei popoli.

Questi conflitti sono regolati dalle Convenzioni di Ginevra 1949 e dal I Protocollo Aggiuntivo 1977.

Con il termine Conflitto Armato Non Internazionale si intende un combattimento che avviene sul territorio di uno Stato tra:

- FF.AA. del governo al potere e Gruppi Armati organizzati (es. Secessione);

- FF.AA. del governo al potere e FF.AA. dissidenti antigovernative (Golpe);

- Gruppi armati organizzati (es. due etnie).

In questo tipo di conflitto, le FF.AA. dissidenti o i Gruppi Armati devono avere:

- Un comando responsabile;

- Controllo su parte del territorio;

- Condurre operazioni militari prolungate e concrete.

Le norme che regolano i conflitti armati non internazionali, sono:

- L'art. 3 comune alle quattro C.G. 1949 e il II P.A. 1977

Testo dell'art.3 comune alle C.G. 1949
o "Convenzione in Miniatura"

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle alte Parti contraenti, ciascuna della Parti cin conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1) I soggetti che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione, o qualsiasi altra causa, saranno trattate in ogni circostanza con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b) la cattura di ostaggi;
c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2) I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.

Le parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Il D.I.U. non si applica alle situazioni di violenza che non raggiungono l'intensità di un conflitto armato. In queste ipotesi possono essere invocate le norme sui diritti umani e quelle rilevanti di diritto interno. I disordini interni sono caratterizzati da un grave sconvolgimento dell'ordine interno risultante da atti di violenza che non possono, tuttavia, essere intesi come conflitti armati. (es. rivolte, scontri tra opposte fazioni o contro l'autorità istituzionale).

Capitolo VII

Le Categorie Protette

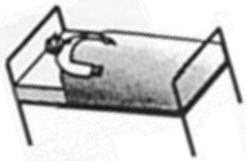

Le categorie protette sono già state citate nel capitolo III e riguardano quei gruppi che sono più esposti alle sofferenze durante il conflitto:

- Feriti e Malati;
- Naufraghi;
- Personale Sanitario;
- Prigionieri di Guerra;
- Popolazione Civile.

Per ognuna di queste categorie il I P.A. 1977 da una definizione:

Feriti e Malati: persone militari o civili che a causa di malattie, traumi o infermità fisiche o psichiche necessitano di cure e si astengono ad ogni ostilità. Hanno il diritto a essere raccolti e trattati con umanità e curati senza distinzioni se non di carattere sanitario. Non devono subire violenze o esperimenti, ne essere lasciati intenzionalmente senza cure o esposti a contagi o infezioni. Devono comunque essere rispettati dalla popolazione civile.

Naufraghi: personale militare o civile che si trovano in situazioni pericolose in acque, in seguito a infortuni ad esse o ai mezzi che li trasportavano (nave o aeromobile) e si astengono da ogni ostilità. Queste persone manterranno lo stato di naufraghi anche durante il salvataggio, fino a che non ricopriranno un' altra categoria espressa dalle convenzioni.

Personale Sanitario: persone elusivamente impegnate in attività sanitarie (medici e infermieri), o all'amministrazione e funzionamento di unità e mezzi di trasporto sanitari. A questa categoria è associato anche il personale religioso esclusivamente dedicato al proprio ministero. Questo personale non può essere ostacolato all'esplicazione delle proprie attività. Hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto di ostilità, di identificarsi e di rispettare la volontà dei pazienti. Hanno il divieto di esperimenti medici sui pazienti.

Prigionieri di Guerra: combattente che cade in potere della parte avversaria o che si arrende. Secondo questa definizione dobbiamo definire cosa sia un combattente legittimo. Seconda la terza Convenzione di Ginevra 1949 è colui che rispetta le quattro caratteristiche:

- Sottoposto ad un comando responsabile;
- Portare apertamente le armi;
- Portare una divisa o un segno di riconoscimento fisso e riconoscibile a distanza;
- Rispettare gli usi e le leggi di guerra.

Con l'evolversi del conflitto si è visto che non sempre potevano essere rispettate tutte e quattro le caratteristiche così nel I P.A. 1977 si afferma che bastano le prime due a definire un combattente legittimo. Infatti, anche il civile può diventare un combattente a seguito della leva di massa. Con questo termine si definisce la popolazione che di fronte all'invasione improvvisa del nemico prende le armi prima che le FF.AA. regolari si organizzino. E' equiparata ed ha diritto allo status di combattente legittimo se porta apertamente le armi e rispetta gli usi e le leggi di guerra.

E' importante capire quindi la netta distinzione che c'è un combattente legittimo e la popolazione civile che come tale non prende affatto parte in nessun modo diretto o indiretto al conflitto.

Il combattente che si trova fuori combattimento non può essere oggetto di attacco, a condizione che si astenga da qualsiasi atto di ostilità o perfidia.

Atto di Perfidia: grave violazione del D.I.U. che sussiste quando ci si prende gioco delle buona fede della parte avversaria, ovverosia quando si fa cadere in errore il nemico inducendolo a credere di dovere concedere o ad avere diritto alla protezione accordata dalle norme di tutela del DIU, simulando:

- La resa:
- La volontà di negoziare;
- Una ferita o una malattia;
- Lo stato di civile;
- Lo stato protetto usando l'emblema di protezione, senza averne diritto.

Inoltre ad essere protetti dal D.I.U. non sono solo le persone ma anche i beni culturali ossia tutto ciò di carattere culturale e civile, che non rappresenta un obiettivo militare, e sono protetti da speciali simboli.

Capitolo VIII

Le Regole Fondamentali del D.I.U.

Queste regole redatte dal C.I.C.R., riassumono la natura del diritto internazionale umanitario. Non hanno la forza di uno strumento giuridico, né vogliono sostituirsi ai trattati in vigore. Esse, infatti, dipendono da questi ultimi e sono state stilate per facilitare la diffusione del D.I.U.

1. Le persone che non prendono, o che non prendono più parte alle ostilità hanno diritto al rispetto della propria vita e della propria integrità fisica e mentale. Queste persone devono essere protette e trattate con umanità in qualsiasi circostanza senza nessuna distinzione di carattere sfavorevole (distinzione tra combattente e non combattente).

2. E' assolutamente proibito uccidere o ferire un avversario che si arrende o che non prende più parte alle ostilità (perché lo scopo della guerra è quello di rendere inoffensivo il nemico ma solo fino a quando conserva lo status di combattente).

3. I feriti e malati devono essere raccolti e curati dalla parte in conflitto che li detiene in proprio potere. Il personale sanitario e gli stabilimenti, i trasporti e le attrezzature sanitarie, devono essere rispettati e protetti. La Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa sono il segno protettivo di queste persone e di questi materiali e devono essere rispettati.

4. I combattenti che sono stati catturati e i civili che si trovano sotto l'autorità della Parte avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei loro diritti personali e delle loro opinioni politiche, religiose, etc. Devono essere protetti contro ogni forma di violenza e di rappresaglia. Hanno diritto a scambiarsi notizie con le proprie famiglie e a ricevere aiuti materiali (è compito dei delegati C.I.C.R., assicurarsi che tutto ciò avvenga e tutelare i diritti di queste persone).

5. Tutti devono godere delle garanzie giudiziarie fondamentali e nessuno può essere ritenuto responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno può essere sottoposto a torture fisiche e mentali o, punizioni corporali crudeli o degradanti o ad altri trattati simili.

6. Né le Parti in conflitto né i membri delle FF.AA. hanno un diritto illimitato nella scelta di mezzi e metodi di combattimento. E' proibito usare armi o metodi di combattimento che possono causare perdite inutili o sofferenze eccessive.

7. Le parti in conflitto devono distinguere in ogni momento i combattenti e i civili, e gli obiettivi militari e i beni civili.

In conclusione si può quindi affermare, che la guerra resta, purtroppo, un'eventualità che non può essere ignorata, pertanto, pensare che queste non si verifichino più, è dimostrazione di illusione o di pigrizia. L'obiezione che il diritto della guerra è stato e sarà violato, non è motivo valido per disconoscerlo, le sue violazioni, infatti, sono dovute in parte all'ignoranza. Per tale motivo è necessaria una diffusione sempre più ampia delle regole che disciplinano questi eventi.

(1)

(2)

(3)

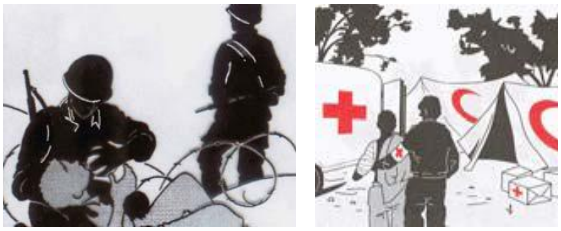

(4)

(5)

(6)

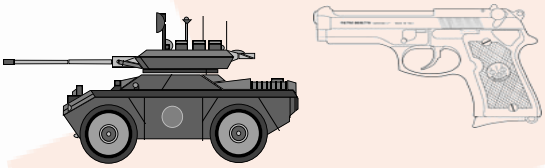

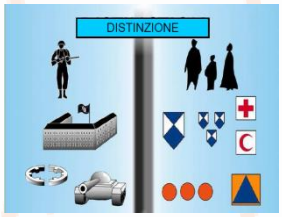

(7)

Capitolo IX

Le Garanzie Di Applicazione

Il rispetto delle norme previste dal Diritto Internazionale Umanitario è tra gli obblighi più difficili che gli Stati abbiano assunto, perché tale rispetto, ed applicazione pratica, avviene in un periodo difficile, di grande confusione ed incertezza, quale è quello in cui si svolge un conflitto armato. È per questo motivo che lo stesso Diritto Umanitario ha previsto delle garanzie per facilitarne la sua applicazione agli Stati belligeranti, che già di per sé sono poco disponibili a rispettare delle regole di condotta che limitino la loro libertà di azione.

I meccanismi che possono assicurare un maggiore rispetto delle norme del Diritto Umanitario riguardano, nella maggior parte dei casi, le Potenze Protettrici, la rappresaglia, le sanzioni penali individuali in caso di violazioni gravi e la Commissione di accertamento dei fatti. Le garanzie di applicazione del Diritto Umanitario sono norme che hanno lo scopo di garantire il rispetto di altre norme.

Vengono, di solito, suddivise in tre categorie: garanzie preventive, garanzie repressive e garanzie di controllo.

Le garanzie a carattere preventivo hanno come obiettivo la messa in pratica degli obblighi che gli Stati si sono assunti di rispettare il Diritto Umanitario. Esse riguardano sia l'osservanza spontanea delle norme che degli obblighi incombenti in capo agli Stati. Sono meccanismi a carattere preventivo: la diffusione del Diritto Umanitario; la formazione di personale qualificato al fine di facilitare l'applicazione del Diritto Umanitario e la designazione di consiglieri giuridici nelle forze armate; l'adozione di provvedimenti legislativi che permettano di controllare costantemente il rispetto del Diritto Umanitario; la traduzione dei testi delle Convenzioni. Alcune norme giuridiche che attuano queste garanzie di applicazione sono l'art.1 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, l'art.45 della II Convenzione, gli artt. 6 e 82 del I Protocollo del 1977, l'art.8 comune alle prime tre Convenzioni e l'art.9 della quarta, gli artt.48 e 49 della prima Convenzione, gli artt.49 e 50 della Seconda, gli artt. 128 e 129 della terza, gli artt.145 e 149 della quarta Convenzione.

Le garanzie di applicazione a carattere repressivo esprimono l'obbligo imposto alle parti in conflitto di prevenire e far cessare tutte le violazioni. Tali garanzie hanno una lunga storia che risale al Trattato di Versailles del 1919, che ha rappresentato il primo caso in cui fu prevista una Corte, mai realizzata, per giudicare i crimini commessi durante la Prima Guerra mondiale. Il primo vero tribunale internazionale fu quello di Norimberga, nato con l'Accordo di Lontra dell'8 agosto 1945, abilitato a giudicare i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e contro la pace e quello di Tokyo. tutti questi organi giudicanti hanno però la caratteristica di essere stati costituiti dopo la commissione della violazione del DIU e di non preesistere alla commissione delle violazioni stesse.

Dal 2002 è stata attivata la Corte Penale Internazionale (CPI), il cui statuto fu redatto durante la Conferenza di Roma del 1998. Il principio su cui si basa l'azione della CPI è la sussidiarietà (aut dedere aut judicare), ovvero la possibilità di giudicare i presunti criminali con l'obiettivo di non lasciarli impuniti nel caso in cui lo Stato che ha il compito di giudicarli non possa o non voglia farlo.

Per quanto riguarda i meccanismi di repressione è necessario mettere in evidenza alcuni elementi fondamentali: l'obbligo di repressione delle infrazioni gravi considerate crimini di guerra da parte dei tribunali nazionali, la responsabilità penale e disciplinare dei superiori ed i doveri che hanno i comandanti militari di reprimere e di denunciare le infrazioni; la cooperazione giudiziaria tra gli Stati in materia penale.

Uno degli obiettivi degli strumenti di repressione è quello di avere una funzione di dissuasione per chiunque dal commettere crimini.

Le garanzie di controllo, infine, sono previste per tutta la durata del conflitto e permettono il controllo costante del rispetto del Diritto Umanitario, attraverso l'intervento delle Potenze Protettrici o del Comitato Internazionale di Croce Rossa (CICR).

Generalmente le garanzie di applicazione vengono suddivise in due tipologie: una riguardante il controllo interno da parte degli Stati effettuato attraverso la legislazione nazionale, l'altra è composta dal controllo esterno attraverso l'istituzione di una Potenza Protettrice e della Commissione di accertamento dei fatti. Il ruolo della Potenza Protettrice è quello di assicurare il costante rispetto delle norme, anche se tale meccanismo non ha mai funzionato in modo corretto, anche per la mancata inclinazione degli Stati ad assegnare tale ruolo ad uno Stato terzo neutrale.

In molte occasioni, infatti, è stato il C.I.C.R., che non agisce per conto di una delle parti ma di propria iniziativa come intermediario neutrale, ad assumere tale ruolo, contribuendo in modo significativo al rispetto del Diritto Umanitario.

Altre misure di garanzia di applicazione del Diritto Umanitario possono rappresentare dei meccanismi a carattere preventivo, di controllo o repressivo: la procedura d'inchiesta, la Commissione di accertamento dei fatti, le procedure d'esame relative all'applicazione ed all'interpretazione delle disposizioni del diritto, ed infine la cooperazione con le Nazioni Unite.

Un ruolo notevole nell'ambito dell'attuazione del DIU può essere svolto anche dalla pressione dei media e dell'opinione pubblica, oltre che dalla diplomazia.

Capitolo X

I Diritti Umani
& i Diritti Umanitari

I Diritti Umani ed i diritti derivati dal Diritto Internazionale Umanitario costituiscono due elementi importanti del diritto internazionale, sono tra loro complementari ed hanno come obiettivo la protezione della persona umana. Tale protezione, però, viene applicata in circostanze e con modalità differenti.

Il Diritto Umanitario è nato e si è sviluppato come diritto dei conflitti armati ed ha come obiettivo principale la protezione costante degli individui vittime di conflitti, cercando di limitarne il più possibile le sofferenze. Il Diritto Umanitario si occupa si del trattamento delle persone cadute in potere della parte avversa, che della protezione di coloro che non prendono parte, o non prendono più parte alle ostilità. Ma anche del modo in cui devono essere condotte tutte le operazioni belliche. Questa protezione dovrebbe essere la conseguenza delle regole di comportamento degli Stati e degli individui.

I Diritti Umani sono spesso formulati come diritti soggettivi, concessi, quindi agli individui e hanno come scopo essenziale quello di prevenire maltrattamenti, proteggendo la persona umana in quanto tale, favorendone lo sviluppo.

Questi due tipi di diritto hanno caratteristiche precise che in certi casi li rendono molto diversi tra loro, in altri invece li accomunano.

La tipologia di codificazione, ad esempio, nel caso del Diritto Umanitario comprende una serie di strumenti internazionali vincolanti, in primo luogo le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli Aggiuntivi del 1977.

I Diritti Umani sono codificati, invece, in un gran numero di strumenti, sia regionali che internazionali, sia vincolanti che non, che possono riguardare sia l'insieme dei diritti o soltanto la loro messa in opera e si applicano a tutti gli individui, in tutte le circostanze ed in tutti i luoghi, toccando tutti gli aspetti della vita.

Un altro elemento di differenziazione riguarda i meccanismi necessari per il rispetto delle norme. Il Diritto Umanitario, infatti, ha messo a punto una serie di meccanismi che realizzano una forma di controllo continuo della sua applicazione, cercando di assicurare anche la cooperazione tra le Parti in conflitto ed un possibile intermediario neutro per prevenire eventuali violazioni.

Al contrario i Diritti Umani hanno dei meccanismi di controllo diversificati. In molti casi, infatti, le istituzioni preposte al controllo sul rispetto dei Diritti Umani da parte degli Stati, come la corte Europea dei diritti dell'uomo, sono chiamate a stabilire se uno Stato ha rispettato o meno tali diritti. I meccanismi attuati per far rispettare i Diritti Umani sono orientati principalmente verso la riparazione dei danni subiti, sia che si tratti di maltrattamenti fisici, che di comportamenti errati derivanti da forti pregiudizi. Inoltre, gli strumenti giuridici internazionali dei Diritti Umani contengono clausole che autorizzano gli Stati, in occasioni particolari, come nel caso di grave pericolo pubblico, a sospendere i diritti in essi previsti, ad eccezione di alcuni precisi e ben definiti diritti fondamentali, che devono essere rispettati in ogni circostanza.

Infatti, non è possibile in nessun caso violare il diritto alla vita, il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, il divieto di schiavitù, oltre al principio di legalità e di non retroattività della legge.

Si tratta di diritti fondamentali ben precisi che costituiscono un "Nocciolo Duro" tra l'insieme dei Diritti Umani proprio per la loro caratteristica obbligatorietà.

Sono proprio i Diritti Fondamentali che costituiscono il "Nocciolo Duro" ad essere un importante punto di incontro tra i Diritti Umani ed il Diritto Internazionale Umanitario. Infatti, il Diritto Umanitario applicabile in circostanze specifiche quali quelle di un conflitto armato, la tipologia di Diritti Umani che gli Stati devono rispettare in ogni circostanza coincide con le garanzie fondamentali prevista dal Diritto Umanitario.

Capitolo XI

Il Movimento Internazionale di Croce Rossa & Mezzaluna Rossa

CICR

International Federation of
Red Cross and Red Crescent Societies

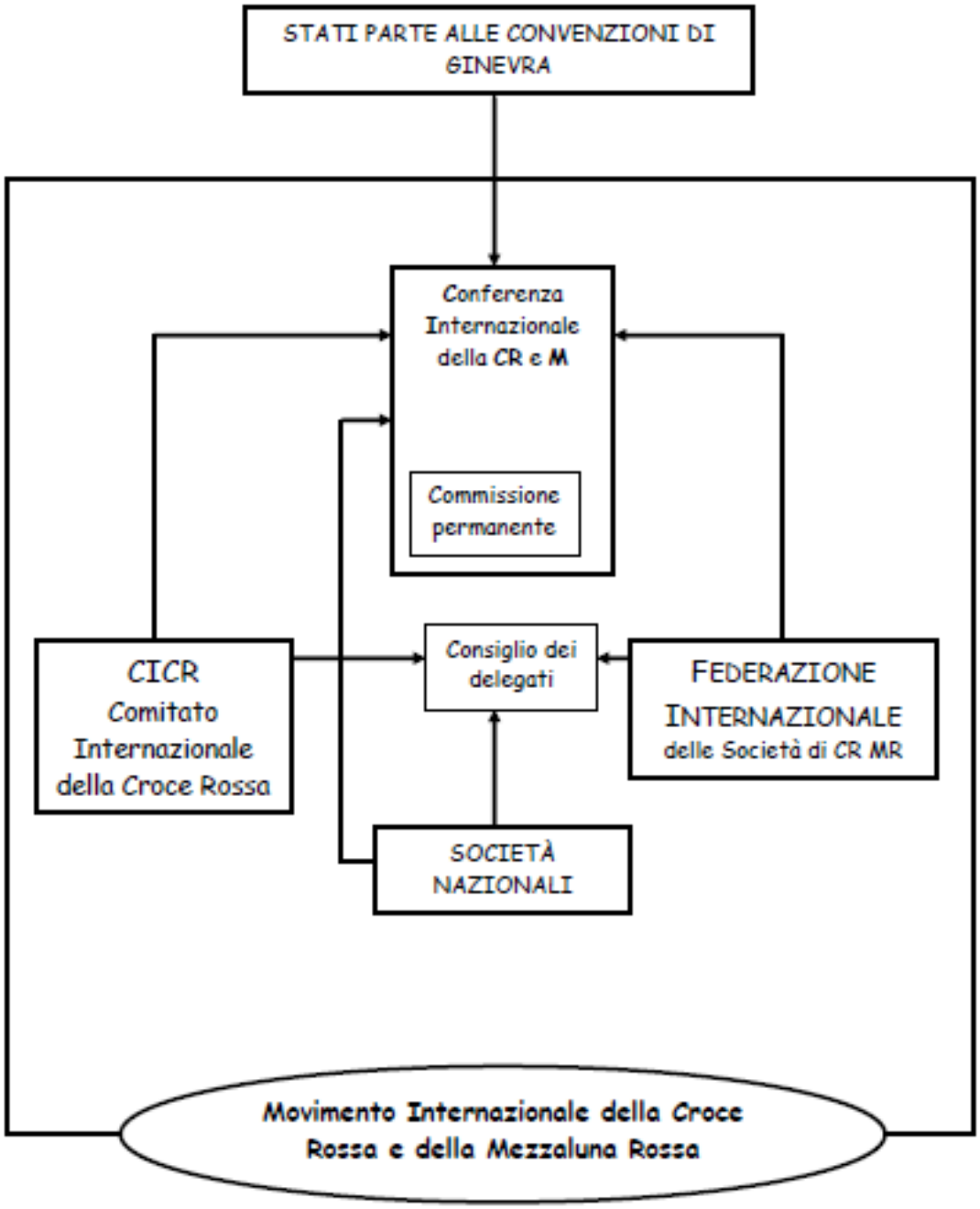

La Croce Rossa è oggi un Movimento Mondiale che conta oltre cento milioni di volontari di ogni sesso, razza e condizione sociale, uniti dagli stessi ideali di Umanità.
Quella che fino al 1986 è stata la Croce Rossa Internazionale è oggi il Movimento Internazionale di Croce Rossa & Mezzaluna Rossa così composta:

- Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.);
- Federazione Internazionale della Croce Rossa & Mezzaluna Rossa (F.I.C.R.);
- Società Nazionali.

I Membri del Movimento

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa(C.I.C.R.)

Garante dell'applicazione delle Convenzioni di Ginevra, il Comitato Internazionale della Croce Rossa è un intermediario neutrale in caso di conflitto armato e di disordini. Esso mette i opera tutti i mezzi giuridici, tecnici e finanziari di cui dispone per assicurare protezione e assistenza alle vittime dei paesi compiti dalle guerre e dai disordini che generano drammi umani. Il C.I.C.R., nato a Ginevra come "Comitato dei Cinque", è oggi un'istituzione umanitaria neutrale, indipendente e imparziale e il suo agire a livello internazionale lo fa rientrare nella categoria delle organizzazioni internazionali non governative.

Le funzioni del C.I.C.R. possono essere schematicamente distinte in due grandi settori: lo sviluppo del Diritto Internazionale Umanitario (D.I.U.) da un parte, la protezione e l'assistenza delle vittime dei conflitti armati interni e internazionali dall'altra.

Il Comitato Internazionale ha tra i suoi compiti principali quello di lavorare al perfezionamento del D.I.U. , alla comprensione ed alla diffusione delle Convenzioni di Ginevra e di prepararne l'eventuale sviluppo.

In caso di conflitto armato, il C.I.C.R. esercita una funzione di intermediario tra le vittime dei conflitti e gli Stati; in particolare:

- Ha il compito fondamentale di fornire protezione e assistenza alle vittime dei conflitti;
- Ha la possibilità di intrattenersi con i prigionieri di guerra senza testimoni, al fine di accettarne le condizioni, intervenendo presso la Potenza detentrice se queste non sono idonee;
- Raccoglie notizie sui prigionieri di guerra, sui feriti e le trasmette ai familiari.
- Organizza e convoglia soccorsi per le popolazioni civili dei territori occupati quando la Potenza occupante non è in grado di procurare sufficienti mezzi di sostentamento essenziali alla popolazione, vigilando che questi siano realmente distribuiti;
- Riconosce le nuove Società Nazionali.

La Federazione Internazionale della Croce Rossa & Mezzaluna Rossa (F.I.C.R.)

All'indomani della I Guerra Mondiale si tentò di salvaguardare il grande patrimonio di disponibilità umane e materiali e di esperienza di soccorsi acquisiti dalle Società nazionali durante il conflitto.

Henry P. Davidson (Società Nazionale USA) nel 1919 propose dunque di "*federare le diverse Società di Croce Rossa dei vari Paesi in un'organizzazione paragonabile alla Società delle Nazioni, al fine di condurre una crociata permanente ed universale per migliorare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze*…".

Si sviluppava in tal modo l'idea di estendere il soccorso umanitario anche al periodo di pace: nacque a Parigi, nel 1919, la **Lega delle Società nazionali di Croce Rossa** la cui sede è dal 1939 a Ginevra.

Dal 1991 ha mutato nome, divenendo la Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

La Federazione "ha per obiettivo di ispirare, incoraggiare, facilitare e far progredire in ogni tempo e sotto ogni forma l'azione umanitaria delle società nazionali, allo scopo di prevenire ed alleggerire le sofferenze degli uomini e contribuire così al mantenimento e alla promozione della pace nel mondo".

Le Società Nazionali della Croce Rossa & della Mezzaluna Rossa (S.N.)

Rappresentano la presenza della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa all'interno di uno Stato.

Esse vengono riconosciute in base ad alcune condizioni determinate dalla XVII Conferenza Internazionale del 1948, volte a garantire la conformità dei loro statuti ai principi fondamentali della Croce Rossa, nonché ad evitare che esse, obbligate ad adattarsi alle condizioni dei rispettivi Paesi, assumano fisionomia troppo difformi.

Come si è visto, il C.I.C.R. ha il compito di riconoscere una nuova Società Nazionale in base alle seguenti condizioni:

1. essere costituita sul territorio di uno Stato firmatario delle Convenzioni di Ginevra;

2. essere nello Stato l'unica Società nazionale di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa ed essere diretta da un organismo centrale che sia l'unico a rappresentarla presso le altre componenti del Movimento;

3. essere riconosciuta dal governo sulla base delle Convenzioni di Ginevra e della normativa nazionale come società di soccorso volontario, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario;

4. godere di uno statuto di autonomia che le consenta di svolgere la sua attività conformemente ai Principi del Movimento;

5. fare uso del nome e dell'emblema di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa secondo le Convenzioni di Ginevra;

6. disporre di un'organizzazione che le permetta di adempiere ai compiti previsti nel suo Statuto, compresa la preparazione, fin dal tempo di pace, alle funzioni previste per il caso di conflitto armato;

7. coprire con la propria attività l'insieme del territorio dello Stato;

8. reclutare i suoi membri volontari e i suoi collaboratori senza distinzioni di razza, sesso, classe, religione od opinione politica;

9. aderire agli Statuti del Movimento, partecipare alla solidarietà che unisce le componenti del Movimento e collaborare con esse;

10. rispettare i Principi Fondamentali del Movimento ed ispirare la propria attività ai principi del DIU.

E' chiaro che ogni Società Nazionale opera adattando la propria azione al cotesto sociale ed ai bisogni del proprio Paese ma, in generale, i suoi compiti possono essere così riassunti:

- In tempo di Conflitto Armato: soccorrere e curare i feriti e i malati, assistere i prigionieri di guerra e gli internati civili, addestrare il personale infermieristico, distribuire soccorsi, ricercare i dispersi;
- In tempo di Pace: predisporre quanto necessario per intervenire in caso di catastrofi naturali, svolgere una vasta gamma di attività in campo sanitario-sociale, realizzare programmi rivolti alla gioventù, diffondere i principi fondamentali della Croce Rossa e il Diritto Internazionale Umanitario.

Gli Organi del Movimento

La Conferenza Internazionale

Essa è l'organo supremo del Movimento e riunisce tutte le delegazioni delle S.N., del C.I.C.R., della Federazione e i rappresentanti degli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra.

La conferenza si riunisce ogni quattro anni, assicura il coordinamento e l'unità degli sforzi di tutto il Movimento Internazionale. Essa investe un grande valore in quanto esprime i sentimenti dell'opinione pubblica mondiale relativamente alle questioni di carattere umanitario.

Il Consiglio dei Delegati

Istituito nel 1884, durante la III Conferenza di Ginevra, per assicurare l'organizzazione tra le Conferenze e regolare i problemi di procedura, è composta dai rappresentanti del Comitato Internazionale, dalla Federazione e dalle Società Nazionali e costituisce un momento di verifica interna del Movimento.

La Commissione Permanente

L'organo preposto alla preparazione della Conferenza Internazionale e che assicura il coordinamento degli sforzi del Comitato Internazionale e della Federazione durante gli intervalli delle riunioni della Conferenza. Si riunisce ogni sei mesi.

Capitolo XII

L’Emblema

Nella prima metà del secolo scorso, in Europa, prima che venisse adottato l'emblema della Croce Rossa, ciascun servizio sanitario delle forze armate era contraddistinto da un proprio segno distintivo. L'Austria, ad esempio, usava una bandiera bianca, la Francia un drappo rosso e la Spagna uno giallo; altri usavano invece contraddistinguere i propri servizi sanitari esponendo una bandiera nera, colore che, come è noto, rappresenta per i paesi occidentali un simbolo di lutto.

È facile immaginare quali tragiche conseguenze potessero verificarsi in seguito a questa situazione di confusione: se i soldati erano appena in grado di riconoscere le proprie ambulanze militari, tantomeno erano in grado di distinguere quelle del nemico. Medici ed infermiere erano esposti ad attacchi quanto i combattenti stessi. Inoltre, i servizi sanitari non venivano considerati come neutrali, ma erano visti come unità combattenti. Come conseguenza, non solo questi simboli non conferivano protezione legale, ma fungevano da obiettivo per i militari che non ne conoscevano il significato.

L'idea che portò all'adozione dell'emblema della Croce Rossa nasceva dalla necessità di conferire uno status neutrale a coloro che soccorrevano i feriti, assicurando in questo modo la loro protezione sui campi di battaglia. Ma la neutralità implicava la scelta di un unico emblema.

Nel 1863, i delegati del Comitato Internazionale di Soccorso ai militari feriti - il futuro Comitato internazionale della Croce Rossa - scelsero, in omaggio alla Svizzera, una croce rossa su fondo bianco, ottenuta invertendo i colori della bandiera elvetica. Un simbolo semplice, universale, facilmente riconoscibile a distanza e conosciuto da tutti. Queste furono le vere ragioni che fanno oggi capire come non vi fosse alcuna volontà nel dare all'emblema della Croce Rossa una connotazione religiosa.

Nel 1876, quando i Balcani erano insanguinati dalla guerra russo-turca, le autorità turche, illustrando la particolare sensibilità dei soldati musulmani nei confronti della croce, adottarono unilateralmente la mezzaluna rossa su fondo bianco per contraddistinguere i propri servizi sanitari. Questa decisione fu accettata, ma solo per la durata del conflitto; negli anni che trascorsero furono avanzate numerose richieste per ottenere la revisione dell'art. 7 della Convenzione di Ginevra del 1864, supportate anche dalla Persia che mirava ad ottenere il riconoscimento di un terzo simbolo protettivo: il leone e sole rossi su fondo bianco.

Durante la Conferenza Internazionale del 1929 venne autorizzato l'uso dei due nuovi emblemi inserendoli nell'art. 19 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929. Nel contempo, però, la Conferenza Diplomatica specificò che nessun nuovo simbolo sarebbe stato più riconosciuto.

La Conferenza Diplomatica del 1949, riunitasi per revisionare la Convenzione di Ginevra in seguito agli eventi della seconda Guerra Mondiale, prese in esame diverse proposte, tra le quali:

- una proposta dell'Olanda per adottare nuovamente un unico simbolo;
- la raccomandazione della 17ª Conferenza Internazionale della Croce Rossa, tenutasi a Stoccolma nel 1948, per un ritorno al singolo emblema della croce rossa;
- una proposta di Israele per il riconoscimento di un nuovo simbolo, la stella rossa di David (Magen David Adom), già utilizzato come segno distintivo dai servizi sanitari delle forze armate di Israele.

Queste proposte portarono ad un innalzamento del livello e ad un allungamento del dibattito. Le prime due non erano realizzabili, mentre la proposta di Israele venne accantonata in seguito a diverse successive votazioni.

In una nota del 4 settembre 1980, la Repubblica Islamica dell'Iran annunciò l'adozione dell'emblema della Mezzaluna Rossa su fondo bianco come segno distintivo dei servizi sanitari delle proprie forze armate, al posto del leone e sole rossi.

Oggi perciò vengono riconosciuti internazionalmente tre simboli, la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa ed il Leone e Sole rossi su fondo bianco, ma solo due - la Croce e la Mezzaluna - sono utilizzati.

La soluzione alla "questione dell'emblema" è stata individuata nell'adozione di un simbolo aggiuntivo (cioè da aggiungere alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa), libero da qualsivoglia connotazione nazionale, politica o religiosa, da mettere a disposizione degli Stati e delle Società Nazionali che non possono utilizzare l'uno o l'altro dei simboli sopraindicati.

Il Terzo Protocollo è stato adottato nell'ambito della Conferenza Diplomatica l' 8 dicembre 2005.

Nasce così il Cristallo Rosso. Un nuovo simbolo che si compone di un quadrato rosso, poggiato su uno degli angoli e collocato su fondo bianco, che si aggiunge a quelli riconosciuti nelle Convenzioni di Ginevra ed ha lo stesso status e gli stessi fini.

Con l'entrata in vigore del Terzo Protocollo, gli emblemi di protezione ammessi (e impiegabili alternativamente tra loro), sono i seguenti:

Le S. N. […] che decideranno di utilizzare l'emblema del III Protocollo potranno […] scegliere di incorporale a titolo indicativo:
- Segno distintivo riconosciuto dalle C.G.;
- Una combinazione di detti elementi.

USO PROTETTIVO E USO DISTINTIVO DELL'EMBLEMA

Il simbolo **protettivo**, è lo scopo fondamentale; in tempo di conflitto è la manifestazione visibile della protezione conferita dalle Convenzioni di Ginevra. Serve a segnalare ai combattenti che persone, unità sanitarie e mezzi di trasporto sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli Aggiuntivi. Deve perciò essere di grandi dimensioni. Deve inoltre essere esibito nella sua forma più pura; in altre parole, niente deve essere aggiunto né alla croce, o alla mezzaluna, né allo sfondo bianco.

L'uso **distintivo** dell'emblema è destinato invece ad indicare, soprattutto in tempo di pace, che una persona od un oggetto è collegato al Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In questo caso, l'emblema deve essere di dimensioni ridotte.

Questi due differenti scopi dell'emblema sono definiti dall'art. 44 della Prima Convenzione di Ginevra del 1949.

ABUSO DELL'EMBLEMA

Ogni uso non espressamente autorizzato dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli Aggiuntivi costituisce abuso dell'emblema. I casi che seguono sono esempi tipici:

Grave Abuso (Perfidia):

L'uso dell'emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa in tempo di guerra per proteggere combattenti armati o equipaggiamento militare è considerato un atto di perfidia, e quindi un crimine di guerra.

Imitazioni:

Si definisce imitazione l'uso di segni che possono essere confusi con l'emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa (simili, ad esempio, per forme e colori).

Uso improprio:

Comprende l'uso dell'emblema da parte di gruppi o persone non autorizzate (imprese commerciali, organizzazioni non governative, singoli individui, medici privati, farmacisti, ecc.) e l'uso dell'emblema da parte di persone che normalmente ne hanno diritto, ma che lo esibiscono per intenti che non sono coerenti con i Principi Fondamentali del Movimento.

Bibliografia

“Appunti di D.I.U.”, Roberto Maestri, Croce Rossa Italiana;

“Diritto per la pace e diritto nella guerra”, Pietro Verri, ed. speciali della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, Roma, ristampa 1987;

“Storia della Croce Rossa”, sito C.R.I.;

“Un Ricordo di Solferino”, Henry Dunant;

“Memorie”, Henry Dunant;

“Atti della Risoluzione della I^ Conferenza Internazionale”, Ginevra 1863;

“L’Emblema di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”,Giornata di studio sul DIU, Castiglione 1995;

“Nozioni di Base su Movimento Internazionale C.R. e M.R., Emblema, D.I.U.”, Barbara Scolart;

“Appunti sul Diritto Bellico”, Pietro Verri, ed. speciali della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, Roma, ristampa 1987;

“Codice di Diritto Internazionale Umanitario”, Edoardo Greppi – Gabriella Venturini, G.Giappichelli Editore, Torino, 2010;

“Cenni sul Diritto Internazionale Umanitario”, Pietro Verri;

“I Principi Fondamentali ed il Movimento Internazionale C.R. e M.R.”, ed. CICR;

“Diritto Internazionale Umanitario-Risposte alle Vostre Domande”, ed. CICR.

“Diritto Internazionale dei conflitti armati” - IV Edizione di Natalino Ronzitti;

“La protezione internazionale dei conflitti dell’uomo” - C.Zanghì – Giappichelli Editore

Simbologia del D.I.U.

Servizi Sanitari

Protezione Civile

Installazioni contenenti sostanze pericolose

Beni Culturali

Aree protette

PG

Prigionieri di Guerra

I C

Internati Civili

POW

CASI PRATICI

Contesto: Conflitto Armato tra Akdhar e Brasta

Voi, in qualità di osservatori esterni e neutrali dovete valutare il rispetto delle norme del DIU negli ordini impartiti dai generali delle due fazioni.

Qualora fossero individuate gravi violazioni del DIU, valutate la possibilità di una incriminazione presso la Corte Penale Internazionale per crimini di guerra

Caso A:
Cecchino arroccato in cima al campanile del Duomo di Orville, una importante cittadina akdhariana. Il generale brastano Ulderico V, al comando di un intero battaglione armato, per conquistare la città ordina un bombardamento aereo che rada al suolo campanile, chiesa e case limitrofe.

Caso B:
E' una lunga notte e il generale Ulderico V sa che all'alba il nemico attraverserà il centro storico di Fantasiville per sferrare un attacco decisivo. Ordina dunque che vengano messe mine antiuomo in tutte le strade della città.

Caso C:
Durante un' attacco, due soldati akdhariani rimangono senza munizioni, quindi alzano le braccia e si arrendono. Il generale Ulderico V ordina che vengano fucilati immediatamente.

Caso D:
Dopo una lunga battaglia, gli eserciti cadono in un sonno profondo. Il generale akdhariano Pincopallo III sveglia i suoi uomini e ordina che venga lanciato un attacco nel cuor della notte senza preavviso.

Caso E:
Il generale akdhariano Pincopallo III, accortosi che le spese per la guerra sono sempre più alte, ordina ai suoi uomini di non dare più cibo ne acqua ai prigionieri di guerra bastiani rinchiusi in un campo di prigionia nella palude delle Ossamolli.

Caso F:
Il generale bastiano Ulderico V per far arrivare nuove armi ai suoi uomini, ordina che il carico venga nascosto in un'ambulanza di Croce Rossa e in un mezzo adibito al trasporto di aiuti umanitari, in modo da poter oltrepassare i controlli dell'esercito nemico.

Caso G:
Il generale akdhariano Pincopallo, per cercare di infliggere molti danni al nemico, ordina un bombardamento a tappeto della città di Bungalandia

Caso H:
Il generale Ulderico V decide di fare un attacco più economico e pulito, ordinando che vengano usati dei laser accecanti contro i soldati akdhariani stanziati nei pressi della città di Orville che si stanno opponendo al suo passaggio.

Caso I:
Dopo una sanguinosa battaglia nella campagna vicino a Torino, il generale Ulderico V ordina che vengano curati anche i soldati dell'esercito nemico purché siano musulmani.

Caso L:
Cinque donne brastiane, vestite in blu e armate vengono catturate da una pattuglia di akdhariani, dichiarando di essere membri del gruppo di resistenza armata PinkFree, sotto il comando del Tenente Black.
Il Comandante che le prende in consegna, decide che non possono essere considerate PG per i seguenti motivi:

- sono donne
- non portano segni distintivi
- non hanno un comando responsabile.

Decide, quindi di fucilarle.

RISOLUZIONE DEI CASI

"Non so se l'uomo smetterà mai di uccidere,

ma di certo Voi ci aiuterete ad insegnarglielo"

Croce Rossa Italiana

Comitato Regionale CRI CAMPANIA

Coordinamento Regionale per la diffusione del D.I.U.